



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DEL MOLISE

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI  
AREA RISORSE UMANE  
SETTORE RELAZIONI SINDACALI E FORMAZIONE

### IL RETTORE

- VISTA** la legge n. 240/2010 recante “*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;
- VISTO** lo Statuto dell’Università del Molise, emanato con D.R. n. 790, prot. n. 18642, del 20 settembre 2016;
- VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 478 prot. n. 13994 del 7 giugno 2018;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, riguardante le “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*”;
- VISTO** il vigente C.C.N.L. del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19 aprile 2018;
- VISTO** l’*Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca* sottoscritto il 2 dicembre 2020 (G.U. n. 8 del 12 gennaio 2021), e in particolare gli artt. 4 e 5;
- CONSIDERATO** che il suddetto Accordo nazionale stabilisce che le amministrazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative individuano, in un apposito protocollo d’intesa, i contingenti di personale, suddivisi per categorie e aree, da esonerare dallo sciopero per garantire l’erogazione delle prestazioni necessarie nonché i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti;
- CONSIDERATO** che l’Accordo nazionale stabilisce, altresì, che il protocollo d’intesa deve essere stipulato entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo stesso e che, sulla base del protocollo d’intesa ovvero alla scadenza del predetto termine, l’Amministrazione emana apposito regolamento;



- VISTO** l'Accordo di Contrattazione Integrativa n. 3 sottoscritto il 29 marzo 2021 relativo ai contingenti di personale da esonerare dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie;
- VISTA** l'urgenza di emanare specifico Regolamento, considerati che risultano scaduti i termini indicati nell'Accordo nazionale;
- NELLE MORE** dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- INDICATO** il Responsabile del procedimento nella persona della sig.ra Monica PIZZELLA;

**DECRETA**

- Art. 1** È emanato il Regolamento relativo alle *“Norme di garanzia dell'Università degli studi del Molise sui servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, contingenti di personale da esonerare e procedure di raffreddamento e conciliazione”* così come riportato nell'allegato 1 al presente provvedimento.
- Art. 2** Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo di Ateneo.
- ART. 3** Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

**IL RETTORE**  
**prof. Luca BRUNESE**

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)*

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto		Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN		Voce COAN	
Vincolo provvedimento da n.	€		
Annotazioni:			Data





**NORME DI GARANZIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE**  
**SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO, CONTINGENTI DI PERSONALE DA ESONERARE E**  
**PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE**

**ART.1 – INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

SERVIZIO ESSENZIALE	PRESTAZIONI INDISPENSABILI	UNITÀ DI PERSONALE ESONERATO DALLO SCIOPERO	CATEGORIA	AREA
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	Esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all'art. 3, co. 1 e 2, del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 (come modificato dall'art. 3 del B.M. n. 270 del 22 ottobre 2004)	n. 1 unità di personale per turno per ciascun luogo di svolgimento delle prove finali	C-D	Amministrativa
	Procedure di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria, di cui all'art. 3, co. 1 e 2, del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 (come modificato dall'art. 3 del B.M. n. 270 del 22 ottobre 2004), per un periodo non inferiore a un terzo dei giorni lavorativi complessivamente previsti presso l'Università degli studi del Molise	n. 1 unità di personale per ciascuna Segreteria Studenti (Campobasso, Isernia e Termoli)	B-C-D	Amministrativa Amm.va-gestionale Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
	Certificazioni per partecipazioni a concorsi, nei casi di documentata urgenza per	n. 1 unità di personale per ciascuna struttura organizzativa addetta al rilascio di	B-C-D-EP	Amministrativa Amm.va-gestionale



	scadenza dei termini e a condizione che non sia possibile l'autocertificazione	certificazioni ed attestazioni		Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
	Servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e i servizi telefonici essenziali per assicurare la comunicazione interna ed esterna dell'Ateneo	n. 1 unità di personale per ciascuna sede	B	Servizi generali e tecnici
SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEI LABORATORI E CURA DI ANIMALI E DI PIANTE	Sicurezza e salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse	n. 1 unità di personale necessaria a garantire il funzionamento delle apparecchiature a ciclo continuo	C-D	Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
	Salvaguardia degli esperimenti in corso, con modalità irripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato	n. 1 unità di personale necessaria a garantire la mancata interruzione di ciascun esperimento	C-D	Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
	Cura non rinviabile degli animali, delle piante e delle colture biologiche	n. 1 unità di personale per ciascuna struttura coinvolta	C-D	Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
PROTEZIONE CIVILE, IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO	Raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi solidi, liquidi o gassosi, qualora la data dello sciopero coincida con la data fissata per le operazioni di smaltimento, che non siano differibili	n. 1 unità di personale	C-D	Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
	Attività previste nei piani di protezione civile	n. 1 unità di personale	B-C-D-EP	Amministrativa Amministrativa-gestionale Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati



	Attività comunque richieste nei casi di emergenza dalle competenti autorità con particolare riferimento ad attività inerenti l'igiene e la sanità pubblica, le osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche, con prestazioni ridotte anche in regime di reperibilità	n. 1 unità di personale	B-C-D-EP	Amministrativa Amministrativa-gestionale Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
DISTRIBUZIONE DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI	Attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate	n. 1 unità di personale (e comunque fino a max n. 3 unità di personale, in caso di eventi di manutenzione particolarmente gravosi ed indifferibili)	B-C-D-EP	Servizi generali e tecnici Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
	Interventi urgenti di manutenzione degli impianti	massimo n. 3 unità di personale	B-C-D-EP	Servizi generali e tecnici
	Svolgimento di attività finalizzate a garantire interventi urgenti di ripristino della continuità operativa dei servizi informatici dell'Ateneo	n. 1 unità di personale	C-D-EP	Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento	Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione dell'Ateneo, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti	n. 1 unità di personale	C-D-EP	Amministrativa-gestionale Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati

## ART. 2 – MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI TENUTI AD ASTENERSI DALLO SCIOPERO



1. Il contingente di personale che deve essere esonerato dallo sciopero, come indicato nella tabella di cui all'art. 1, sarà di volta in volta individuato - all'interno delle rispettive categorie contrattuali e aree professionali del personale tecnico-amministrativo -, ove strettamente necessario e nella misura minima utile ad assicurare le prestazioni indispensabili.
2. I contingenti incaricati di garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi minimi sono formati su base volontaria o nel rispetto del principio di rotazione. La rotazione seguirà l'ordine alfabetico a partire dalla lettera A.
3. I nominativi dei dipendenti in servizio inclusi nel contingente in ragione della categoria di appartenenza, delle competenze e delle professionalità necessarie ad assicurare lo svolgimento delle prestazioni indispensabili individuate nel presente Accordo, sono comunicati via mail alla RSU e alle OO.SS. e ai singoli interessati entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, che sarà accordata nel caso sia possibile. L'eventuale sostituzione verrà comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

#### ART. 3 – NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO

1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero da parte delle strutture e delle rappresentanze sindacali deve avvenire con un preavviso non inferiore a 10 giorni e deve contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto per l'intera giornata oppure per un periodo più breve, nonché le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro.
2. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione universitaria, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.
3. La proclamazione, la revoca, la sospensione o il rinvio degli scioperi devono essere comunicati:
  - a) nel caso di vertenze di cui all'art. 1 co. 4 lett. a) e b) della delibera del 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (*a livello di Comparto e a livello nazionale*):
    - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica;
    - al Ministro dell'Istruzione – Gabinetto del Ministro e/o al Ministro dell'Università e della ricerca – Gabinetto del Ministro;
  - b) nel caso delle vertenze di cui all'art. 1 co. 4 lett. c) della delibera del 17 dicembre 2020 (*a livello di amministrazione, ivi compreso il caso di azioni che coinvolgano più amministrazioni o istituzioni di un territorio o di una grande ripartizione geografica*):
    - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica;
    - alle amministrazioni o enti o istituzioni con le quali si ha la vertenza;
  - c) nel caso delle vertenze di cui all'art. 1 co. 4 lett. d) della delibera del 17 dicembre 2020 (*a livello di sede decentrata di amministrazioni articolate sul territorio, ivi compreso il caso di azioni che coinvolgano più sedi di un territorio*):
    - agli uffici periferici coinvolti.
4. Ogni proclamazione deve avere ad oggetto una sola azione di sciopero. I tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:



- a. non sono effettuati scioperi a tempo indeterminato;
  - b. il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornata; gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non possono superare i due giorni consecutivi; nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata;
  - c. gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto in un unico periodo di ore continuative all'inizio o alla fine di ciascun turno; l'orario deve essere comunicato alla proclamazione;
  - d. in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di una azione di sciopero e la successiva è fissato in dodici giorni liberi, ivi incluso il preavviso di cui al comma 1; il bacino di utenza può essere nazionale, regionale, provinciale o locale; la comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza rivolta alle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero successivo è fornita, nel caso degli scioperi a livello di Comparto, nazionale o di amministrazione, dal Dipartimento della Funzione pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio che ricevono la comunicazione di cui al comma 3, entro 24 ore dalla stessa;
  - e. gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o in caso di calamità naturale;
  - f. sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative funzionalmente non autonome; le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili; sono escluse forme surrettizie di sciopero quali, ad esempio, le assemblee permanenti.
5. Il Direttore generale, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, può adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
  6. Il termine finale ordinariamente previsto per le immatricolazioni ed iscrizioni ai corsi di istruzione universitaria viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui esso coincida con una giornata di sciopero.
  7. Per quanto riguarda altre forme di astensione collettiva che prevedano la prestazione lavorativa (con particolare riferimento allo sciopero «virtuale»), si rinvia al Contratto Collettivo Nazionale di Comparto.
  8. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rimanda all'art. 10 della delibera del 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

#### **ART. 4- PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE**



1. Per le procedure di raffreddamento, si rinvia a quanto previsto nel vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e ricerca.
2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, si espletano le procedure di conciliazione previste dall'art. 11 della delibera del 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
3. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione, l'Amministrazione universitaria si astiene dall'adottare iniziative pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.

#### **ART. 5 – PUBBLICITÀ DEGLI ACCORDI SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

1. Il presente Accordo sarà reso noto tramite mail a tutto il personale e tramite pubblicazione sul sito web dell'Ateneo ([www.unimol.it](http://www.unimol.it)).

#### **ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Le parti si riservano di rivedere il contenuto del presente Accordo qualora ciò si renda necessario per il mutare del contesto normativo e organizzativo.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si rinvia alle norme vigenti in materia.

